



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 27.11.2020

OGGETTO:	Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Chiusa Sclafani in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre ore 10:30 e seguenti, nella Sala Consiliare, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/seconda convocazione.

Dall'appello risultano presenti i consiglieri:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GENDUSA ELISA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	COSCINO VINCENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FERINA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	TORTORICI VINCENZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	GIAMMALVA PIETRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	DI CHIARA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	MARCHESE TERESA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	DORIA ANTONINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	NAPOLI NUNZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PIZZOLATO MARISA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CONSIGLIERI ASSEGNATI IN CARICA	N. 10	PRESENTI 7
	N. 10	ASSENTI 3

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Elisa Gendusa.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco Dott. F. Di Giorgio e l'Assessore Dott. I Musso

Ai sensi dell'art. 184 dell'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, il Presidente designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

- Napoli Nunzio
- Coscino Vincenza

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P, agli Enti Locali di seguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 12/10/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2017 avente ad oggetto "Presenza d'atto Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 –ricognizione partecipazioni possedute", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

⤴ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

⤴ previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità del Comune in sede di revisione straordinaria era stato deliberato di procedere alla liquidazione delle sotto indicate partecipazioni:

1. Consorzio Leader Terre del Sosio;
2. Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a r.l.;

RILEVATO che la situazione per quanto concerne le altre partecipazioni è rimasta immutata rispetto allo scorso anno;

VISTA la deliberazione di G.C. n.13 del 27/04/2018 avente ad oggetto: "Società Valle del Sosio Ambiente s.c.a.r.l.- Autorizzazione alla messa in liquidazione";

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D. Lgs. 267/2000 giusta protocollo n. 14381 del 27.11.2020;

Visti i sotto riportati pareri:

Pareri espressi ai sensi art.49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere 17.11.2020 Chiusa Sclafani, lì 17.11.2020	Il Resp. Dell'Area Amministrativa Segretario Comunale F.to Dott. Placido Leone
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere 17.11.2020 Chiusa Sclafani, lì 17.11.2020	Il Resp. dell'Area Economico-Finanziaria F.to Dott. Giuseppe Maniscalco

SI PROPONE AL CONSIGLIO

Di Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, come risultanti da allegato "A", denominato "Relazione Tecnica eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che lo stato delle procedure di dismissione delle partecipazioni sono le seguenti:

- *Consorzio Leader Terre del Sosio* - procedura di liquidazione della partecipazione non ancora avviata, scadenza del termine della società al 31.12.2020;
- *Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a r.l.*- procedura di liquidazione/scioglimento già avviata;

Di approvare il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Chiusa Sclafani, qui di seguito indicate:

- Gal Sicani Soc. Coop. Cons. a.r.l.,
- Alto Belice Ambiente s.p.a – ATO PA2 Soc.(in procedura fallimentare),
- Terre del Gattopardo Società Cooperativa Consortile;
- Alto Belice Corleonese s.r.l.
- S.R.R. Palermo Provincia Ovest Soc. Cons. per azioni,
- AMAP S.p.A

Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

Di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla

Sezione di Controllo della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, valutate la necessità e l'urgenza di dare esecuzione al presente deliberato,

Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, m. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Il Sindaco
F.to Dott. Di Giorgio Francesco

La Presidente del Consiglio introduce il punto avente ad oggetto “*Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Chiusa Sclafani in ottemperanza all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016*”, ed invita il Dott. Giuseppe Maniscalco a relazionare.

Il Dott. Giuseppe Maniscalco presa la parola, illustra il contenuto della proposta in oggetto. Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti (Gendusa Elisa, Coscino Vincenza, Ferina Giuseppe, Giammalva Pietro, Di Chiara Giuseppe, Marchese Teresa, Napoli Nunzio)

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese mediante alzata e seduta dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Consigliere Anziano
F.to Sig.ra Vincenza Coscino**

**Il Presidente del Consiglio
F.to Sig.ra Elisa Gendusa**

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**

Affissa all'Albo Pretorio on line il _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.	Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____
Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione	Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA**

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Chiusa Sclafani, li _____

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.11.2020

- decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 27.11.2020

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATI

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**